



COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI
Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 26
ADUNANZA DEL 9/09/2014

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Pr. | As. | Cognome e Nome | Pr. | As. |
|--------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| SOLARI GIOVANNI | X | | RATTO MARCO | X | |
| STURLA ALESSANDRO | X | | SERACCHIOLI DANIELE | X | |
| ZAVATTERI FABIO | X | | VACCARO SERGIO | X | |
| CHIESA LUISA | X | | SOLARI CLAUDIO | X | |
| STURLA DANILO | X | | ONETO STEFANO | X | |
| GARIBALDI ENRICO | | X | AMADORI FRANCO | X | |
| SERACCHIOLI MARIA ROMINA | X | | | | |
| | | | | | |

Totale Presenze 12

Totale Assenze 1

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. PIERO LARI**.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig **SOLARI GIOVANNI**, in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/05/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 15/05/2014 e N. 25 del 09.09.2014 con le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20/06/2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 76 del 18/08/2014 di determinazione e proposte tasse, tariffe e imposte da applicarsi per il 2014;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, era stato differito al 31 Luglio 2014.

VISTO il D.M. 18/07/2014 di ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del MEF possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 ;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2014 pari a Euro 525.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (i consiglieri Vaccaro Sergio, Solari Claudio e Oneto Stefano).

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

- ALIQUOTA 4 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,8 per mille - somma IMU + TASI =< 6 per mille)

- ALIQUOTA 9,6 per mille

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

(rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 (zero) - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)

- ALIQUOTA 9,6 per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

(rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 (zero) - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/05/2014 ;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Con votazione separata a voti unanimi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SOLARI GIOVANNI

Il Consigliere
F.to STURLA ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIERO LARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 SET. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

San Colombano Certenoli, li 10 SET. 2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIERO LARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____


Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Colombano Certenoli, li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIERO LARI

Per copia conforme ad uso amministrativo:

San Colombano Certenoli, li 10 SET. 2014



Il Segretario Comunale
(DOTT. PIERO LARI)